

Per i Professori:

CANTIELLO	LINDA	CNTLDN75A48B963R
CAPOCCI	ANNALISA	CPCNLS78L52A006L
CIMEI	OMAR	CMIMRO79R19H501Q
CINCINNATO	MARIA GRAZIA	CNCMGR74H69D960H
DANESE	EMANUELA	DNSMNL66M59E506Q
DISABATO	CORNELIA	DSBCNL69A41A225D
LORUSSO	ROSA	LRSRSO65M53E155S
ONNIS	TIZIANA	NNSTZN66R57I428H
PRONTERA	MATTEO	PRNMTT75D11L419B
RINALDI	FRANCESCA	RNLFCN75C45E155O
SPINUCCI	BEATRICE	SPNBRC69M56E207Q
STAMPATORI	TIZIANA	STMTZN68L53H769M
VENEZIANO	SIMONE	VNZSMN72E01G786N
YUZZASI	ANGELA	YZBNGL80R55Z112I

tutti rappresentati e difesi giusta procure in calce al presente atto dall'avv. Massimo Vernola (C.F.VRNMSM65R23A662Q) ed elettivamente domiciliati presso e nello Studio dell'Avv. Marcello Cardi in Roma al Viale Bruno Buozzi n.51 (fax 080/5211348 – pec: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it),

- Ricorrenti -**Contro**

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro *pro tempore*,

- Resistente -**e nei confronti di****Ines Anna Irene Nesi,****- controinteressata -****con il presente atto propongono motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti:**

a) Il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 di approvazione dell'elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli idonei e dei vincitori nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti (**All.n.2**) e del **Decreto Dipartimentale**

n.1229 del 7 agosto 2019 di successiva rettifica della graduatoria (**All.3**) e della successiva nota dell'08.08.2019 prot.U.0036621 di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019. E della relativa tabella di assegnazione ai ruoli regionali (**All.n.4**), nonché degli eventuali provvedimenti ancorchè non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro in determinato firmati dai singoli vincitori;

b) Del Decreto Direttoriale del MIUR n.2080 del 31.12.2018 di nomina dei Commissari nella parte in cui vengono indicati i nominativi del Dott. Angelo Francesco Marcucci nella Sottocommissione n.12, della dott.ssa Elisabetta Davoli quale componente della 11° Sottocommissione, della dott.ssa Francesca Busceti quale componente della 18° Sottocommissione, del Prof. Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto, del Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria, della Prof.ssa Irene Caramelli Sottocommissione n.34 e della Prof.ssa Federico Beghini sottocommissione n. 37 (**All.n.5**);

c) del verbale n.3 del 25 gennaio 2019 della Commissione riunita in sessione plenaria, dei verbali di insediamento della Commissione esaminatrice e di tutte le successive attività svolte in sessione plenaria (**All.n.6**);

nel giudizio principale promosso per l'annullamento

- del Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR m_pi.AOODPIT. Registro Decreti Dipart..R.0000395 del 27-03-2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli ammessi nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti e di altri atti indicati dettagliatamente nel ricorso introduttivo.

* * * * *

Preliminarmente con il presente atto il sottoscritto difensore si costituisce nel giudizio principale R.G.nr.7193/2019 pendente presso la Sez. 3B, come da procura allegata, per tutti i ricorrenti indicati in epigrafe in sostituzione del precedente difensore, Avv. Gianfranco Nunziata, a seguito di revoca dell’incarico.

Il sottoscritto Difensore nel costituirsi fa propri tutti i precedenti scritti difensivi, a cui integralmente si riporta, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate.

* * * * *

FATTO:

- 1) Il MIUR con il Bando del 23.11.2018, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2018 ha indetto un corso-concorso pubblico avente ad oggetto il Corso-Concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionale;
- 2) I ricorrenti hanno tutti presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso e superato la prova suppletiva, come da elenco ammessi alla prova scritta. Successivamente hanno tutti partecipato alla prova scritta svoltasi in varie sede regionali in data 18 ottobre 2018.
- 5) A seguito della correzione di tutti gli elaborati, il MIUR ha pubblicato in data 27 marzo 2019 il Decreto n. 0000395 con allegata graduatoria di tutti i candidati ammessi agli orali. Gli odierni ricorrenti non risultano inseriti in tale elenco e non sono stati ammessi alla prova successiva ed hanno quindi con il ricorso principale impugnato la loro esclusione dalla procedura concorsuale e l’elenco degli ammessi alla prova scritta, nonché altri atti della procedura.
- 6) Dopo il deposito del ricorso, svoltesi le prove orali, il MIUR con il Decreto oggi impugnato ha approvato la graduatoria definitiva.

Tali ultimi provvedimenti sono anch’essi palesemente illegittimi in via derivata - siccome inficiati dai vizi già dedotti avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso principale, e sono gravemente lesivi dei diritti dei ricorrenti, che pertanto, ne chiedono l’annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO:

A) Illegittimità derivata per nullità degli atti impugnati con il ricorso principale e illegittimità per gli stessi motivi già eccepiti con l'atto introduttivo che qui devono intendere richiamati integralmente:

Trattandosi di atti successivi e consequenziali ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale, gli ultimi atti adottati dal MIUR indicati in epigrafe devono ritenersi nulli per illegittimità derivata per tutti gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo e che qui si riportano sinteticamente.

Si ricorda all'uopo che in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell'atto consequenziale, indipendentemente dalla relativa impugnazione: tale situazione si verifica normalmente quando l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 25.11.2010, n. 8243; Cons. St., sez. VI, 23.12.2008, n. 6520).

In tal guisa secondo il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, atto a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all'oggetto del giudizio, deve ritenersi consentito che – nel processo unitario in corso – ogni atto autonomamente lesivo venga contestato per i vizi attinenti alla fase cui lo stesso si riferisce, mentre avverso gli atti conseguenti – ove censurabili solo per l'effetto viziante, riconducibile ad illegittimità di atti presupposti – può ben essere prospettato il solo vizio ad essi direttamente riconducibile, ovvero quello di illegittimità derivata, non ponendosi alcun problema circa la piena informazione di tutte le parti in causa sugli esatti termini della controversia, già avvenuta nel caso di specie con la notifica del ricorso principale **(Consiglio di Stato, Sez. VI, 27/4/2011 n. 2482).**

Si riportano sinteticamente i motivi del ricorso principale:

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 07.08.2015 N. 124 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 31.08.2013, N. 101 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DALL'ART. 6, CO. 1, LETT. E) D. LGS. 75/2017 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 2 DEL DECRETO DIPARTIMENTALE DEL 24.07.2018 – PROVA NON UNICA A LIVELLO NAZIONALE NONCHÉ PROVA NON SIMULTANEA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

Lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è dunque pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta un'opportunità comunque consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un'adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l'applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lettera c), della legge del 07.08.2015 n. 124).

La prova scritta, nonostante l'esplicita previsione del bando, non è stata unica a livello nazionale. Infatti, in data 18.10.2018 non è stato possibile svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, a causa del differimento disposto dall'USR della Sardegna a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17.10.2018 che ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo per avverse condizioni meteo. La prova è stata poi fissata per il giorno 13.12.2018, comportando così un evidente vantaggio per i candidati sardi che in questi due mesi hanno potuto studiare di più, soprattutto considerando che i quadri di riferimento predisposti dal Ministero erano identici. Sono stati, inoltre, riscontrati in tutta Italia orari d'inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame. Ciò ha leso, ovviamente, alcuni principi amministrativi che sono alla base delle procedure concorsuali, quali quelli di equità e trasparenza. La simultaneità della prova - orari d'inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame - del resto, era imposta dal diario della prova scritta del corso-concorso

nazionale pubblicato sulla G.U. n. 73 del 14.09.2018, secondo cui: «(...) la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00». Dunque, l'Art. 8 comma 2 della lex specialis prevedeva che la prova scritta venisse svolta «in una unica data» su tutto il territorio nazionale, pertanto, si ribadisce che tale prova scritta, invece, non è stata unica a livello nazionale. Ciò ha comportato per i candidati sardi i seguenti vantaggi:

- 1. maggior tempo da dedicare allo studio per prepararsi alla prova scritta (55 gg., quindi, circa 2 mesi in più);*
- 2. la possibilità di conoscere con largo anticipo (55 gg., quindi circa 2 mesi prima) le modalità di funzionamento del software di scrittura utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, con conseguente possibilità di evitare, attraverso la conoscenza delle differenti caratteristiche fra il suddetto software di scrittura e gli altri software più comunemente utilizzati (come ad esempio Word di Microsoft), tutte quelle difficoltà rincontrate, invece, da coloro i quali avevano svolto la prova precedentemente. Quest'ultimi, infatti, non avendo potuto conoscerne il funzionamento prima dell'inizio della prova scritta, sono stati costretti ad utilizzare parte del loro esiguo tempo a disposizione della prova stessa (appena 150 minuti per rispondere a 5 domande aperte, senza nessuna indicazione relativa numero di righe massimo per singola risposta, e 10 chiuse in lingua straniera previa lettura di un testo scritto sempre in lingua straniera) per affrontare le difficoltà presentate dal software di scrittura. Esso, infatti, non solo non prevedeva le funzioni del taglia, copia ed incolla ma, presentava anche una schermata dove un solo rigo conteneva fino a 250 caratteri, laddove, normalmente, un rigo contiene al massimo 80 caratteri (vedasi Word di Microsoft). Ai sardi, invece, è stata concessa la possibilità di esercitarsi per ben 55 giorni con un software che presentasse le stesse caratteristiche di quello usato per la prova scritta, infatti, è bastato semplicemente lanciare sul proprio pc il programma Word di Microsoft, ruotare in orizzontale il foglio bianco, che appare nella videata iniziale, per poter arrivare a scrivere 250 caratteri per rigo e poi ovviamente evitare di usare le funzioni di taglia, copia ed incolla. Per di più, l'art. 8 comma 9 prevedeva che i quadri di riferimento, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta venissero pubblicati sul sito internet del M.I.U.R. il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta. Tali quadri, per i candidati che hanno svolto il 18.10.2018, sono stati effettivamente pubblicati il giorno precedente la prova scritta come prevedeva il bando e cioè il 17.10.2018; invece per i candidati sardi, che hanno svolto il 13.12.2018, i suddetti quadri, anch'essi pubblicati il*

giorno precedente la prova scritta come prevedeva la lex specialis, ossia in data 12.12.2018, erano perfettamente identici a quelli pubblicati il 17.10.2018. Alla luce di ciò non si può più parlare di pubblicazione, nel senso di pubblicati per la prima volta, come intendeva il bando, ma più semplicemente di ripubblicazione nel senso di pubblicati per la secondo volta, dopo che in passato era già stato pubblicato per la prima volta.

In sintesi, quindi, coloro i quali hanno svolto la prova scritta il 18.10.2018, hanno potuto conoscere i quadri di riferimento solo il giorno prima, mentre coloro che hanno svolto la succitata prova scritta il 13.12.2018, i sardi appunto, li hanno conosciuti ben 55 giorni prima. Tali quadri di riferimento, oltre alla griglia di valutazione della prova scritta, riportavano al loro interno anche le indicazioni bibliografiche dalle quali sarebbe stato tratto il testo di comprensione in lingua straniera che era parte integrante dei due quesiti sempre in lingua straniera di cui al comma 6 dell'art. 10 del bando. Ciò ha comportato per i candidati sardi - si ribadisce - i seguenti due vantaggi:

✓ Maggior tempo a disposizione degli isolani, ben 55 giorni, per prepararsi ad affrontare la prova scritta conoscendo a priori i criteri con i quali essa sarebbe stata valutata, grazie alla conoscenza della griglia di valutazione, contenuta nei succitati quadri di riferimento. Coloro i quali, invece, hanno svolto la prova il 18.10.2018 hanno avuto a disposizione un solo giorno per potersi preparare nelle medesime condizioni dei sardi in quanto ha avuto modo di conoscere la griglia solo il giorno precedente allo svolgimento della prova scritta stessa.

✓ Maggior tempo a disposizione dei sardi, ben 55 giorni, per studiare gli argomenti dai quali sarebbe stato tratto il testo di comprensione in lingua straniera, (oggetto dei due quesiti di cui al comma 6 dell'art. 10 del bando), avendo a disposizione indicazioni ben più precise, più definite e più delimitate, grazie alla conoscenza della bibliografia contenuta all'interno dei succitati quadri di riferimento.



2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994, ART. 12 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 – ART. 13 D.M. 138/2017 – ART. 8 DEL BANDO SELEZIONE – MANCATA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI E DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DELLE CORREZIONI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI

PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La griglia di valutazione delle prove scritte pubblicata il 17.10.2018, ha subito modifiche, poiché sono stati dettagliati gli indicatori e i descrittori, ma essa è stata pubblicata dopo la correzione delle prove scritte, ossia in data 19.04.2019, come si evince dal sito internet, quando è stato reso noto il verbale n. 3 della Commissione Centrale del 25.01.2019 che ha modificato la griglia di valutazione. Vi è in tal senso una palese violazione del principio di affidamento e trasparenza che la stessa norma concorsuale aveva precisato, laddove aveva previsto la necessaria pubblicazione (il giorno precedente alla prova) dei criteri valutativi. Dunque, è evidente che conoscere preventivamente criteri e griglia valutativa orienta e non può che essere così le risposte del candidato: è evidente che la norma si prefiggeva proprio tale doppio scopo: trasparenza e conoscenza. Pertanto, è evidente che in data 25.01.19 (ossia dopo la conclusione delle prove) la Commissione centrale e le sottocommissioni abbiano modificato sostanzialmente la griglia di valutazione: - inserendo dei sottocriteri non mere esplicitazione del criterio generale; - individuando un peso/punteggio per ciascun sottocriterio (non conosciuto dai candidati); - prevedendo una valutazione per frazioni di punto- scala di graduazione (senza peraltro precisare criteri qualitativi della progressione); - alterando il modo di valutazione che da sintetico passa ad analitico (il che, per renderlo verificabile, richiede la presenza per ogni candidato e per ogni commissario di una scheda individuale di valutazione al fine di documentare il processo valutativo).

Inoltre, non può non rilevarsi l’assoluta mancanza di trasparenza nelle procedure di abbinamento codice/candidato delle prove alle commissioni per la valutazione (cd. procedura «random»), nella composizione delle commissioni esaminatrici e nei lavori delle singole sottocommissioni. «Non si sa quale sia stata la procedura seguita, non è stato possibile verificare l’esistenza di un registro dei verbali delle commissioni, né si sa come siano stati conservati i file delle prove scritte». Quindi, la mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso. Ebbene, secondo la giurisprudenza amministrativa, tutte le pubbliche amministrazioni devono predeterminare i criteri di valutazione nei concorsi pubblici. Tali criteri non devono limitarsi solamente alla valutazione dei titoli, ma si devono estendere anche alle prove scritte ed a quelle orali. Peraltro solamente in presenza di criteri che devono essere resi pubblici le amministrazioni possono

utilizzare i punteggi numerici. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della sezione V del TAR della Campania, Napoli, n.1087 del 27.2.2016, che riafferma con molta chiarezza e nettezza vincoli procedurali consolidati nella giurisprudenza amministrativa, che si devono considerare come diretta ed immediata applicazione dei principi costituzionali della trasparenza e della imparzialità dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni e del ricorso al concorso pubblico e delle previsioni dettate dall'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento al carattere meritocratico e selettivo delle procedure concorsuali. La sentenza considera così forti questi vincoli, al punto che essi devono essere applicati, come nel caso specifico, anche ad una procedura di progressione verticale, quindi una prova concorsuale riservata esclusivamente al personale interno. È necessario che le commissioni di concorso siano particolarmente attente al rispetto di queste previsioni, anche alla luce del numero sempre più ridotto di concorsi pubblici e della conseguenza per cui è necessario che essi selezionino le migliori professionalità e che non si accumulino ritardi a seguito di contenziosi. Una specifica ed aggiuntiva attenzione deve caratterizzare l'attività dei dirigenti, ovvero dei responsabili nelle amministrazioni che ne sono privi, nella approvazione dei verbali delle procedure concorsuali stesse. Le illegittimità sono di più tipi e riguardano diversi profili:

➤ *la 1^a riguarda la congruità della scelta di assegnare ai criteri anche dei punteggi (già in relazione alla tabella del 17.10.2018): risulta, infatti, in questo modo alterato il principio della valutazione sintetica in favore di una valutazione per singole poste che, al di là della loro congruenza o meno rispetto all'impianto generale, comportano un iter logico valutativo difficilmente compatibile con la procedura di lettura e valutazione collegiale della prova: D.M. e bando prevedevano esclusivamente un unico punteggio per domanda nei limite massimo di p.16 per domanda;*

➤ *la seconda riguarda la modifica dei criteri di valutazione della prova, come determinata dalla commissione centrale e resa per tempo nota ai candidati: modificare tali criteri costituisce un'alterazione del processo valutativo, sia pure riferita non all'inserimento di nuovi temi, ma nella scelta di declinarli nel dettaglio;*

➤ *la terza riguarda la circostanza che detta modifica non è stata resa nota per tempo ai candidati: è evidente che, nel momento nel quale si determina la preventiva pubblicazione dei criteri di valutazione, un tanto orienta il candidato che parametrizza le proprie risposte anche sulla base dei criteri valutativi;*

➤ la quarta riguarda la circostanza che la modifica della tabella con introduzione di sottocriteri comporta una alterazione della modalità di attribuzione dei punteggi;

➤ la quinta riguarda l'introduzione di valutazione quantitativa per frazioni di punto che non era stata in alcun modo «denunciata» nella tabella originaria della commissione centrale;

➤ la sesta riguarda il conflitto che si crea con la previsione di sottocriteri e la modalità di valutazione collegiale, in quanto risulta non espresso come la sottocommissione possa valutare con frazioni di punto le prove.

Infine, la Corte di Cassazione a sezioni unite, che con la sentenza n. 14896 del 21.06.2010 ha ribadito: «la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione e le singole valutazioni da una sintesi delle proprie ipotesi valutative» (i criteri di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994).



3. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST. E DELL'ART.12 D.P.R. N. 487/1994 PER L'ASSOLUTA GENERICITÀ DEI CRITERI VALUTATIVI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO– VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

I criteri di valutazione della prova scritta sono del tutto generici ed inconsistenti e pertanto illegittimi sotto plurimi profili, difatti, è mancata in sostanza una vera e propria griglia analitica con indicatori tecnici ritagliati mediante i quali poter pervenire ad una corretta e motivata valutazione delle prove. In tale contesto, è chiara la violazione del principio base delle procedure concorsuali, ovvero quello della necessaria uniformità valutativa, assicurata attraverso la certezza ed uniformità dei criteri di valutazione in concreto applicati.

Del resto, in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. del 09.05.1994 n. 487, devono essere sempre predeterminati i criteri di valutazione delle prove d'esame; e la violazione di tale adempimento rende conseguentemente illegittimo il procedimento concorsuale [Cons. Stato, Sez. IV, del 30.11.2007 n. 6096]. Ma per l'adempimento di tale obbligo di una preventiva fissazione di una «griglia di valutazione», può ritenersi rispettato, secondo la giurisprudenza, solo laddove

questa sia caratterizzata da una suddivisione analitica per «indicatori» e «descrittori», espressivi di una scala di valori sufficientemente precisa quanto agli elementi oggetto d'esame e all'apprezzamento per essi operato, tale da rendere comprensibili ai candidati i giudizi operati dalla Commissione esaminatrice, e dunque soddisfare l'esigenza di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela delle posizioni soggettive che è sottesa all'obbligo di motivazione [Tar Emilia-Romagna-Parma, del 22.03.2007 n. 193]. L'assoluta genericità dei criteri valutativi contraddistinti dalla Commissione esaminatrice, fanno sì che le valutazioni negative assegnate ai singoli elaborati dei ricorrenti siano del tutto illegittime e meritino di essere riformate, in quanto hanno eluso di fatto l'obbligo di predeterminazione dei criteri.



4. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST. – VIOLAZIONE ART. 3, COMMA 1, L. N. 241/1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA VISTA L'INSUFFICIENZA DEL TEMPO MEDIO DI CORREZIONE E DEL SOLO VOTO NUMERICO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La commissione ha valutato in pochissimi minuti gli elaborati, in cui oltre al contenuto era necessario vagliare la capacità di ragionamento e di esposizione di complesse questioni/casi (cd. case study).

Il tempo breve per la correzione di un singolo elaborato non si concilia in alcun modo con il rispetto della seppur generica (e ancor più perché generica) griglia valutativa, che lascia, invece, supporre un certo approfondimento ed un confronto tra gli esaminatori – domanda per domanda - in ordine alla presenza delle singole peculiarità all'interno del compito da giudicare. Gli elaborati corretti non recano un segno, un'analisi, una motivazione al voto attribuito né alcun elemento che possa indicare quale sia stato l'esposizione valutativa che ha condotto al conferimento del voto numerico (peraltro neppure scritto in calce al singolo elaborato). Orbene, costante giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che è necessaria una peculiare motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso, attesa la

ritenuta inadeguatezza della mera valutazione numerica. L'obbligo di motivazione della valutazione del compito non è solo ricavabile dal generale obbligo di motivazione di tutti gli atti amministrativi, alla stregua del citato art. 3 L. 241/90 e s.m.i., ma anche sulla base del principio costituzionale di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, in base al quale deve essere possibile la ricostruzione ex post dell'iter logico dei giudicanti, per permetterne l'eventuale sindacato. Ed, infatti, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella selezione dei capaci e meritevoli, così come prescritto dall'art. 97 c. 3 della Costituzione. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini dell'attività amministrativa: legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, trasparenza, e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli candidati al concorso. Nel caso di specie, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sia sotto il profilo del poco tempo dedicato alla correzione, sia nella mancanza alcuna di qualsivoglia motivazione della valutazione espressa. Ebbene, nell'ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti - come nella presente fattispecie - i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest'ultimo non appare da solo adeguato alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla spiegazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza [TAR del Lazio, I, n. 7289 del 18.7.2013].



5. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 E 10 DEL BANDO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

L'art. 8, c. 4, della lex specialis stabiliva che «La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie (...).».

Sta di fatto, però, che, in totale spregio della predetta disposizione e diversamente da quanto accaduto a Bolzano, due dei quesiti erano dei veri e propri «casi». Tale circostanza si era verificata anche in occasione della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale, però, erano state concesse 8 ore, mentre per il

concorso in parola i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla.

Dunque, c'è stata un'evidente disparità di trattamento in merito alla possibile consultazione dei testi normativi rimessa alla discrezionalità dei responsabili d'aula o dei vigilanti che non avevano alcuna competenza in merito. Difatti, il bando di concorso, all'art. 8, comma 13 precisa che: «(...) possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso». In realtà, tale prescrizione non è stata rispettata in egual modo su tutto il territorio nazionale durante l'espletamento della prova scritta. Intatti, mentre in alcune regioni, come il Piemonte ed il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Vi è stata, dunque, una disparità di trattamento tra i concorrenti determinata dalla non univoca interpretazione dell'espressione "testi di legge", intesa da sede a sede in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva. Inoltre, numerose difficoltà sono emerse anche per quanto riguarda la prova di lingua straniera. Sono stati rilevati, infatti: a) gradi di difficoltà eterogenei della prova di lingua straniera; b) livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma anzi assimilabili al C1; c) brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, frammentando il testo in più schermate, ciò determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione del candidato. Pertanto, emerge che:

✓ non vi è stata la preventiva valutazione dei testi ammissibili da parte dei candidati;

✓ vi è stata una turbativa dei lavori in relazione ad una valutazione su un testo di dubbia ammissibilità;

✓ il testo è stato restituito con «graffette» per le parti non utilizzabili.

Il testo non doveva essere ammesso e una volta reperito non poteva essere restituito e il candidato andava allontanato.

Per di più, non è stato specificato il criterio per l'assegnazione delle prove scritte alle commissioni esaminatrici, il riferimento ad una procedura "random" la quale non è sufficiente a giustificare l'assegnazione. Inoltre, sono state disposte continue sostituzioni dei componenti delle Commissioni esaminatrici, attraverso i decreti dei giorni 23.11.2017, 18.01.2018, 04.02.2019, 11.02.2019, 19.02.2019, 28.02.2019, 15.03.2019, ecc..

6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, 2^ COMMA, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1974 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 – VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

Le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificate con codici alfanumerici e codici fiscali. Tali codici, quindi, erano facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, con evidente lesione del principio di anonimato della prova. Quindi, la fase relativa allo svolgimento delle prove scritte del presente concorso deve essere integralmente annullata, per esser stato violato il principio dell'anonimato del concorso. Il criterio dell'anonimato rappresenta «il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione» che deve poter valutare senza condizionamenti esterni e garantendo la par condicio tra i candidati. Pertanto, in ragione dell'esigenza dell'anonimato la pubblica amministrazione deve adottare a livello normativo regole che tipizzano rigidamente il proprio comportamento, volte a introdurre «cautele e accorgimenti prudenziali» anche nell'ottica della trasparenza dell'azione pubblica. Quindi, quando essa si discosta in modo percepibile da tali regole comportamentali si determina «una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva» poiché in grado di minacciare il bene protetto da suddette regole. Dunque, la violazione dell'anonimato si configura come «illegittimità da pericolo c.d. astratto» in quanto vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione, e come tale sanzionabile presuntivamente. Pertanto, è evidente che la violazione della regola dell'anonimato nei concorsi pubblici, una volta accertata, non necessita di alcuna ulteriore specifica in termini di effettiva lesione in quanto già irrimediabilmente violato il canone dell'imparzialità. Infine, la procedura ed i meccanismi di abbinamento delle prove e dei singoli candidati alle commissioni non sono stati resi noti. La lesione dell'anonimato è vulnus diretto all'art. 97 Cost., ed è idonea a rendere invalida l'intera fase concorsuale [Consiglio di Stato, del 06.04.2010 n. 1928].

-♦-

7. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DECRETO DIPARTIMENTALE DEL 24.07.2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La prova scritta si è svolta il 18.10.2018, in violazione dell'art. 5 del Decreto Dipartimentale del 24.07.2018, con cui si pubblicava l'elenco degli ammessi. Infatti, dalla data di pubblicazione di tale elenco degli ammessi, non solo non sono stati rispettati i tempi (120 giorni) per il ricorso al Presidente della Repubblica ma neanche quelli per il ricorso al T.A.R. (60 giorni) perché si deve tener conto del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria (mese di agosto).



8. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE COMMA 217 DELLA LEGGE 208 DEL 2015 (LEGGE DI STABILITÀ 2016) E DELLA LEGGE N. 241/1990 – PROGRAMMA INFORMATICO NON ADEGUATO, CHE HA EVIDENZIATO LE SEGUENTI DISFUNZIONI: FUNZIONE «TAGLIA, COPIA E INCOLLA» DISABILITATE, ECC. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La prova scritta è stata svolta con dei supporti informatici che si sono rivelati obsoleti, rovinati, inadatti a consentire un corretto e sereno svolgimento della stessa. Su tutti, la schermata della prova presentava un solo rigo che conteneva fino a 250 caratteri, laddove, normalmente, un rigo contiene al massimo 80 caratteri. Il software utilizzato per la prova, poi, a differenza di quanto accaduto nelle sole province autonome di Trento e Bolzano, non prevedeva la possibilità di accedere ad un report finale della stessa, con conseguente impossibilità di verificare il numero dei quesiti svolti. Inoltre, la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale e banale programma di scrittura. Al contrario, bisognava pigiare il tasto conferma e procedi; ciò permetteva l'accesso in una nuova schermata contenente la domanda successiva, senza alcuna possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera. Per tornare indietro,

occorreva selezionare tra due tasti “sì” o “no”, che comparivano a seguito di una domanda: «Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente». Per di più, in numerosi istituti scolastici i tempi di svolgimento delle prove scritte sono state più lunghe. Il TAR del Lazio si è peraltro già pronunciato in casi analoghi, accogliendo le ragioni dei ricorrenti per i seguenti motivi: «la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio. Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione del dott. (...) alla prova orale. Certo, non sfugge al Collegio che non ha fornito prova alcuna il ricorrente che la risposta al quesito n. 2 da lui elaborata fosse corretta e come tale generatrice di utile punteggio. Ration per cui l’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza consiste nell’obbligo da parte della commissione, in diversa composizione, di far ripetere al (...), entro quindici giorni dalla notifica della presente Sentenza, la risposta all’ultimo quesito, previa assegnazione di un tempo congruo, proporzionato al numero delle altre domande» [TAR Lazio, Sez. III bis, n. 2513/2017]. Ancora: «Nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti». [Tar Lazio III bis n. 08312/2016; Cons. Stato, sez. VI, del 07.11.2017 n. 5136].



9. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 11.02. 2019 N. 12, – D.M. 138/2017 – D.D.G. N. 1257/2017 ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – MUTAMENTO DEL NUMERO DEI VINCITORI – MODIFICA CRITERI AMMISSIONE ALLE PROVE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO

Il decreto «semplificazione» (D L. n. 135/2018), convertito in L. 12/2019, è stato modificato l’intero assetto della procedura, in quanto, con l’eliminazione dalle prove selettive del «corso di formazione» il numero dei vincitori è

passato da 2416 a 2900. Tale elemento, oltre a motivare le ragioni del ricorso per l'aumento delle chance di vittoria, ha invero un altro portato che scuote l'intero assetto della selezione. Infatti, l'aver eliminato una prova d'esame ed una selezione ha di fatto alterato l'intero processo che prevedeva parametri fissi (per numero di concorrenti o per risultato della prova) in ragione dell'obiettivo finale di selezionare 2416 vincitori. Ora se si modifica ex post tale ultimo decisivo dato, portandolo a 2900, è evidente che un tanto travolge i processi e i percorsi di selezioni posti nell'originario bando che avevano l'obbiettivo manifesto di raggiungere con il percorso di selezione progressivo, per l'appunto, 2416 candidati. Lo jus superveniens ha modificato il quadro che non è più legittimato dal D.M. 138/2017 nonché il D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017. Anche per tale motivo la procedura è radicalmente viziata.”

* * * * *

B) I Provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, così come quelli impugnati inizialmente, sono a sua volta viziati in via autonoma per i seguenti ulteriori motivi:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.li 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017. Art.11 del D.P.R. 487/1994. Art.51 cpc. Art. 6-bis della Legge 241/1990. Eccesso di potere, sviamento di potere e falso ideologico. Carenza dei presupposti, Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività della P.A.. Ingiustizia manifesta.

Ai sensi degli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto <<Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208>>, la carica di commissario è assolutamente incompatibile con una carica politica: *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né*

esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”.

1.a) Orbene il Dott. Angelo Francesco Marcucci è attualmente Sindaco del Comune di Alvignano (si veda documentazione allegata) e lo era già quando è stato nominato dal MIUR Commissario, il ch  ha inficiato   reso illegittime tutte le operazioni concorsuali a partire da quelle svolte dalla Commissione in seduta Plenaria il 25 gennaio 2019, a quelle successive di correzione e validazione dei voti dello scritto e della prova orale, nonch  per illegittimit  derivata tutte le successive prove orali svolte dai ricorrenti.

Sempre l'art.16 sopra citato prevede fra i motivi di incompatibilit  alla lett.c): *“non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivit  o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”.*

Orbene sempre il Dott. Marcucci ha svolto pacificamente anche attivit  formativa nell'anno precedente all'indizione del concorso (si veda documentazione allegata).

Pertanto l'acclarata incompatibilit  del componente della Sottocommissione n.12 Dott. Marcucci ha inficiato e travolto tutte le operazioni concorsuali, fra cui quelle delle prove orali dei ricorrenti.

1.b) Si rileva ancora come altri due commissari, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11  Sottocommissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18  Sottocommissione, a loro volta erano incompatibili avendo svolto attivit  formative nell'anno precedente all'indizione del concorso, come da documentazione allegata.

1.c) Il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto verteva a sua volta in stato di incompatibilit  come accertato nel febbraio 2019 dallo stesso MIUR, che ha revocato dall'incarico con Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico n.89 del 04 febbraio 2019 con la seguente

motivazione: *“PRESO ATTO della sussistenza di condizioni personali ostative all’incarico per il dott. Domenico Martino, componente della sottocommissione n. 35 – Veneto”* (Si veda copia decreto allegato).

1.d) Inoltre il Commissario Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria si è dimesso, sempre dopo il 25 gennaio 2019, perché c’era una cugina diretta fra i candidati, ed è stato sostituito sempre con lo stesso Decreto!

Tale circostanza è stata “confessata” dal diretto interessato in una dichiarazione resa al giornale l’Espresso che si esibisce in copia! Pertanto è evidente che tali condizioni personali ostative erano già preesistente al momento della nomina e quindi, sia il Dott. Martino che il Prof. Spadafora erano incompatibile anche durante la riunione plenaria del 25 ottobre 2019.

1.e) Ci sono poi due Commissari, Irene Caramelli Sottocommissione n.34 e Federico Beghini sottocommissione n. 37, che hanno addirittura partecipato come candidati allo stesso concorso e sono stati “bocciati” alla prova preselettiva e poi si trovano addirittura in Commissione ad esaminare i candidati promossi....un palese conflitto d’interessi! Oltre al lecito dubbio di come possano due candidati nemmeno in grado di superar la fase preselettiva, avere le competenze per esaminare gli altri candidati!

1.f) Sul punto ricordiamo come il TAR Lazio con le sentenze nn.8670/19 e 8655/19 ha accolto il ricorso di alcuni candidati esclusi dalla prova scritta con riferimento al motivo proposto con cui giustamente si lamentava che i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito. Si richiama la motivazione esaustiva sul punto della suddetta sentenza.

Orbene preliminarmente al fine di fugare ogni dubbio sulla fondatezza in punto di fatto di tale motivo di ricorso, evidenziamo come nel verbale della riunione plenaria del 25 gennaio 2019, pur se firmato in calce solo dai componenti della Commissione Madre e dai Presidenti delle n.37 Sottocommissioni, è certa la presenza dei commissari sopra indicati, sia perché nello stesso verbale è scritto espressamente: *“partecipano alla riunione anche le n.37 Sottocommissioni esaminatrici*

nominate con decreto Direttori 2080 del 31.12.2018 e successive modifiche”, sia perché nella griglia approvata ed allegata al verbale, in calce ci sono proprio le firme di tutti i componenti presenti, fra cui i tre commissari incompatibili!

Chiarito quanto sopra, riportiamo altro passaggio della motivazione della sentenza del TAR Lazio citata: *“In tal senso, l’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l’attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali. Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci. Al momento del conferimento dell’incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall’art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell’incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.”.*

Sul punto tutta la giurisprudenza e i richiami normativi operati dal MIUR nell’ambito di tale precedente giudizio sono da ritenersi assolutamente inconferenti e inapplicabili al caso di specie, proprio perché il MIUR per questo concorso ha deciso di stabilire delle regole specifiche, che

prescindono e vanno oltre alla normativa di carattere generale in materia concorsuale sulle incompatibilità dei Commissari. Infatti, avendo lo stesso MIUR dettato delle regole ad hoc proprio per questo concorso, adottando con il D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 il <<*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*>>, con cui ha stabilito espressamente all'art.16 i casi di incompatibilità, tale norma non può essere oggetto di interpretazione estensiva o riduttiva, ne necessita di una verifica caso per caso se tale condizioni di incompatibilità abbiano o meno potuto inficiare la validità della prova e se vi erano possibilità di condizionamenti a causa della presenza di candidati cittadini del Comune di Alvignano, di cui è sindaco il Dott.Marcucci, o di candidati che hanno frequentato i corsi di formazione tenuti dalle altre due candidate.

No, niente di tutto questo, in quanto la norma è chiara: se sussistono alcune delle condizioni previste dall'art.16 citato il commissario è incompatibile!!

Si tratta di un elenco di casi di incompatibilità tassativo e inderogabile che non necessita di alcuna ulteriore verifica, in caso contrario la norma lo avrebbe dovuto prevedere espressamente!

Orbene i ricorrenti hanno documentalmente provato sia la nomina a Sindaco del Comune di Alvignano del Dott. Marcucci, sia la sua attività di formazione svolta in corsi di preparazione per il Concorso di Dirigenti Scolastici (si veda documentazione allegata), nonché lo svolgimento della stessa attività di formazione da parte degli altri due componenti Elisabetta Davoli e Francesca Busceti e l'incompatibilità del Commissario Martino e di Spatafora, confermata proprio dal MIUR. Pertanto l'incompatibilità di tali componenti è un dato inconfutabile e risponde ai principi di imparzialità e trasparenza dettati dallo stato MIUR!

Come può il MIUR a posteriori affermare il contrario e smentire se stesso? Prima si fissano le regole del gioco e dopo si sostiene che non sono valide?

1.g) E' evidente che l'attività svolta dalla Commissione plenaria era di fondamentale importanza, perché in quella riunione sono stati decisi i criteri, i correttori e le modalità di svolgimento delle operazioni di correzioni delle prove scritte, operazioni importantissime e delicatissime che hanno condizionato e vincolati i Commissari in tutte le successive operazioni.

Ricordiamo che in quella riunione la Commissione al punto 1) ha anche validato le domande in lingua straniera della prova scritta, operazione delicata e importantissima!

I Commissari in tale fase sono entrati nella piattaforma CINECA e hanno avuto accesso all'area di valutazione degli elaborati di tutti i candidati, attribuendo i voti per la domande chiuse in lingua straniera. Pertanto l'invalidità di tale riunione a causa della partecipazione dei commissari incompatibili ha inevitabilmente inficiato tutte le operazioni concorsuali, dal che ne deriva l'illegittimità derivata anche delle prove orali svolte dai ricorrenti e dei giudizi insufficienti ricevuti, che hanno comportato la loro esclusione dalla prova orale e dalla conseguente graduatoria dei vincitori. Fra l'altro l'esito delle prove orali dovrebbe essere stato al termine del concorso anche validato sempre dall'intera commissione in seduta plenaria, così come accaduto nei giorni 25,26 e 27 marzo 2019 per l'esito della prova scritta!

1.f) Ma vi è di più, in quanto i Commissari incompatibili sopra indicati, tranne quelli dimissionari, hanno anche partecipato sicuramente alla riunione plenaria della Commissione svoltasi presumibilmente ad inizio maggio 2019, in cui sono state stabilite le griglie e i criteri di valutazione delle prove orali, inficiando così direttamente anche tutte le prove orali!!

Così come gli stessi Commissari hanno svolto le prove orali nelle rispettive Sottocommissioni, attività pacificamente illegittima e che ha travolto tutte le prove orali svolte e, quindi, anche la graduatoria definitiva oggi impugnata.

* * * * *

2) ECCESSO DI POTERE; SVIAMENTO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI; Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività della P.A.

La riunione plenaria del 25 gennaio 2019, in cui la commissione principale e tutte le sottocommissioni hanno stabilito i criteri di correzione delle prove scritte dovevano essere, deve ritenersi un collegio perfetto. Di conseguenza era necessaria la presenza fisica di tutti i componenti, non essendo fra l'altro prevista da alcuna normativa la presenza con collegamento video.

Orbene dall'allegato al verbale risultano mancanti le firme dei componenti Prof. Carlo Bottari, Dott. Francesco Tufarelli, Prof. Francesco Aiello, Prof.ssa Maria Vittoria Lumetti, Prof. Giulio Malucelli e Prof.ssa Carla Xodo, tutti Presidenti di Sottocommissioni, la cui presenza era obbligatoria e fondamentale. Risulta assente anche un componente della Sottocommissione 2 della Calabria Giuseppe Giardino e della n.17 Prof. Folco Ferretti.

La loro assenza rende nulla la riunione e tutte le successive operazioni concorsuali.

* * * * *

3) ECCESSO DI POTERE: difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, sviamento di potere, illogicità, violazione del principio di anonimato nei pubblici concorsi, disparità di trattamento.

Il Consiglio di Stato di recente con la sentenza 11.1.2013, n. 102, della Sezione VI, è intervenuta sul tema dei concorsi pubblici e rispetto del principio dell'anonimato emanando il seguente principio:

“Ogni fase della procedura concorsuale deve essere espletata dalla Commissione esaminatrice e dall'Amministrazione in modo da garantirne la più completa e assoluta trasparenza, allo scopo di soddisfare l'interesse pubblico all'individuazione del candidato più meritevole. Durante le fasi concorsuali, deve dunque essere garantito il rispetto del principio dell'anonimato, anche al fine di soddisfare il criterio generale di imparzialità che deve sottendere l'azione amministrativa, a salvaguardia della “par condicio” tra i partecipanti. È regola generale che, al fine di garantire la trasparente e imparziale valutazione nelle procedure di concorso pubblico, la prova scritta non

deve riportare la sottoscrizione dei candidati, né altri segni di riconoscimento idonei a rivelarne l'identità.”. Inoltre si ricorda come sempre il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la decisione n.26/2013 ha statuito che l'accertata violazione del principio dell'anonimato nel corso di un procedimento concorsuale o in una pubblica selezione comporta l'invalidità della graduatoria finale senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. In tutti questi casi, pertanto, allo scopo di accogliere il motivo di ricorso la Giurisprudenza ha affermato non occorre evidenziare alcuno specifico nesso di causalità tra irregolarità denunciata ed esito negativo della prova. Di conseguenza l'accertamento dell'irregolarità è sufficiente, di per sé, al fine d'invalidare la procedura, stante la violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

3.a) Orbene la procedura posta in essere dal CINECA di salvataggio delle prove scritte, trasmissione al server principale, conservazione, assegnazione alle commissioni per la correzione e scioglimento dell'anonimato, con abbinamento degli elaborati ai singoli candidati, non ha assolutamente garantito il rispetto del principio di anonimato e par condicio, gettando molte ombre sulla regolarità dello svolgimento della prova. Non ci sono, infatti, certezze sia sul rispetto dell'anonimato al 100 per cento, che sull'impossibilità che il sistema possa aver commesso errori. Infatti, innanzitutto si rileva come le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificati con codici alfanumerici. In questa fase il file generato dalla prova riportava come nome il codice fiscale del candidato, il quale è stato upload sulla piattaforma Cineca.

Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno comportato una lesione del principio di anonimato della prova. Il software e in particolare i quesiti da svolgere erano già presenti almeno dal giorno prima sui computer, e questo avrebbe potuto consentire un accesso alla prova e quindi una sua diffusione prima che la stessa avesse inizio. Anche l'invio della prova è avvenuta in modalità off-line. Infatti non è stato eseguito l'upload della prova. Inoltre è mancato, o meglio non è stato reso pubblico il criterio e l'algoritmo di assegnazione degli elaborati alle singole

commissioni per la correzione (per regione, per aula o per singolo candidato?), con un sistema genericamente denominato “RANDOM”, di natura assolutamente oscura! Il MIUR, inoltre, nelle indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta, parla di file criptato dando per assodato l'immodificabilità del suo contenuto (oltre che, non di meno, dice che è in grado di garantire l'associazione tra candidato e prova (?). In realtà ad oggi è mancata la pubblicazione del codice sorgente del software della prova scritta. Lo stesso codice non è stato fornito, perfino di fronte a richieste formali di accesso agli atti. Ovviamente la domanda nasce spontanea: è davvero così? Esistono file criptati immodificabili con certezza al 100%? Esiste una garanzia sempre al 100% di esatta attribuzione e abbinamento delle prove ai singoli candidati? La risposta è NO!

3.b) Riepiloghiamo sul punto la procedura utilizzata in sede di prova:

- Il responsabile d'aula possedeva le credenziali per l'accesso alla piattaforma Cineca dove ogni aula deputata a sede d'esame è accreditata con una propria denominazione.
- La piattaforma informatica di Cineca presentava l'elenco dei candidati che dovevano sostenere la prova in quel l'aula e il responsabile di aula registrava i presenti segnandoli su piattaforma dopo l'identificazione.
- Dopo l'esecuzione della prova il responsabile d'aula seguiva una procedura descritta nel manuale e quindi: sbloccava la macchina candidato con una combinazione di tasti ed una password di sblocco, digitava una combinazione di tasti ed opera il salvataggio del file al quale veniva attribuito un nome in modo automatico. (Random contenente una parte fissa che è parte del codice anonimo inserito dal concorrente). La destinazione del file poteva essere specificata (usb o cartella del disco locale) per sicurezza era possibile operare un salvataggio su pc e poi trasferire lo stesso file su dispositivo flash drive (dipende dagli accordi dei tecnici); Tale operazione è stata ripetuta di volta in volta per ogni pc (salvataggio su pc e trasferimento su chiavetta o direttamente su chiavetta con il rischio di non salvarlo completamente) con un metodo da medioevo dell'era digitale!

Questa fase era delicatissima perché comportava la frequente estrazione e inserimento del supporto di memoria (molto rischiosa per l'integrità dei file, infatti basta un'estrazione non corretta per corrompere un file o l'intera chiavetta). I nomi dei file erano composti da una stringa alfanumerica che riportava parte del codice anonimo digitato e andava fatta attenzione a non salvare due volte lo stesso file, in quanto lo stesso avrebbe assunto un nome diverso con conseguente rischio di duplicazione dei file. A completamento del salvataggio su chiavetta da parte dei tecnici d'aula, i file sono stati portati sul pc collegato online con la piattaforma Cineca, quindi allegati in blocco nell'area di upload e inviati ai server di Cineca, con servizio FTP.

Tutti questi passaggi e una procedura così complessa si prestava ad evidenti criticità:

- a) Nel salvataggio e nel successivo trasferimento da chiavetta i file non vengono verificati in nessun modo se siano integri o contenenti la prova completa.
- b) L'unica verifica è relativa al numero di file inviati che deve corrispondere al numero di concorrenti presenti (eventuali doppioni di file non vengono individuati dal sistema).
- c) La piattaforma restituirà alla fine dell'invio il numero dei file inviati in relazione al numero di concorrenti.

- Vi sono stati i seguenti possibili errori materiali:

- d) Invio di file in numero minore o maggiore dei concorrenti
- e) Difficoltà di riconoscere il file da togliere se risulta un numero superiore di file per duplicazione. Ciò comporta difficoltà nel capire quale file manca all'appello o quale sia doppio da eliminare (il nome come detto sopra è una stringa alfanumerica diversa ad ogni salvataggio): qual è il doppione da togliere? Oppure quale file di quale candidato manca? - Altre criticità possibili:
- f) Corruzione di un file in fase di salvataggio e trasferimento da pc a chiavetta e da chiavetta a pc, troppi passaggi!
- g) possibilità di manipolazione dei file contenuti in chiavetta prima di essere inviati (una rinominazione del file può impedire il successivo abbinamento);

- h) Possibilità di doppi salvataggi non riconoscibili con ignara compensazione di file mancanti (per solo riscontro numerico e non nominale);
- i) Mancata possibilità del candidato di verificare l'integrità del proprio file tramite apertura e visione dei contenuti inviati (Il candidato non ha nemmeno il modo di riconoscere il proprio file tra tanti salvati e di riscontrarne la sua presenza in chiavetta).
- l) A tempo scaduto l'applicazione veniva chiusa automaticamente senza messaggi idonei a capire lo stato delle cose e l'elaborazione eseguita dal pc in automatico. La correttezza dei salvataggi e la possibilità di riscontrare che il contenuto sia mantenuto in memoria e salvato non è stata data ai candidati. Di contro se fosse stata data la possibilità per i candidati di procedere allo scadere del tempo ad una chiusura del sistema manuale, dopo la visualizzazione di tutto l'elaborato in visualizzazione di sola lettura (es. pdf), i candidati avrebbero potuto fare un riscontro oggettivo della propria prova e di tutti i suoi contenuti.
- m) Come sono stati trasportati i file contenenti gli elaborati: spediti in Internet in chiaro, salvati sulla chiavetta e spostati fisicamente da un luogo ad un altro? Non è noto!

3.c) Si ricordano ancora le indicazioni che i candidati hanno dovuto seguire in sede di prova scritta, come previsto nel tutorial:.... Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato. Nella parte superiore della pagina è sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova. Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula. Il candidato, alla presenza del responsabile tecnico d'aula, inserirà nuovamente nell'apposita pagina presentata dall'applicazione il codice personale anonimo e firmerà una seconda volta sul modulo cartaceo del codice personale anonimo in corrispondenza della dicitura "Dichiaro di aver inserito il presente codice nell'applicativo a conclusione della prova". Il candidato inserirà quindi il modulo contenente il codice personale anonimo ed il modulo

anagrafico all'interno della busta internografata, la sigillerà e la consegnerà al comitato di vigilanza.

Terminate le operazioni, i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d'aula per attestare l'uscita e potranno allontanarsi dall'aula."

A titolo di esempio, invece, ricordiamo come in maniera assolutamente più corretta e trasparente al termine della prova concorsuale sempre per Dirigenti Scolastici svoltasi a Bolzano, i candidati hanno potuto stampare la prova, riconoscerla come propria e solo allora è stata inserita in una busta A4 all'interno della quale sempre il candidato ha inserito una busta più piccola con all'interno il proprio nome e cognome.

Nel nostro caso, invece, il codice è stato dato ai candidati senza possibilità di scelta, ma soprattutto senza la certezza che la prova fosse effettivamente la loro perché l'abbinamento non è stato materiale (etichetta adesiva), bensì virtuale (codice che oltretutto non è più in possesso dei candidati). Inoltre, manca la tracciabilità di tutto il percorso dell'informazione ma soprattutto la certezza che il lavoro corretto sia effettivamente quello poi abbinato al candidato. Facile evidenziare come oggi esistono metodi più efficaci per garantire l'autenticità della fonte di uno scritto, autenticità di cui si fa garante una terza parte (non il Cineca), ma stranamente si è scelta la strada più complicata e assolutamente priva di certezze assolute e garanzie!

4.c) SULLA FONDATEZZA DEI MOTIVI DI RICORSO SUGLI ASPETTI INFORMATICI:

A maggior conforto dei motivi di impugnativa relativi agli aspetti informatici della procedura di concorso si depositano due relazioni tecniche, la prima dell'Ing. Vincenzo Giovanni Calabrò (all.n.11), Ingegnere informatico specializzato in informatica forense, e la seconda dell'Ing. Nicola Chemello (All.n.12), anche lui esperto di informatica. Si riassumono brevemente le conclusioni che entrambi i periti hanno raggiunto:

a) Nel bando è indicato che lo svolgimento della prova scritta è "computerizzata", ovvero "da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici". A tale proposito abbiamo sottoposto ai periti

informatici il presente quesito: “di conoscere l’idoneità, della suddetta procedura informatica, a garantire l’anonimato degli elaborati della prova scritta sino al proprio scioglimento.”.

- Nella perizia dell’Ing. Calabrò, che si allega, dopo una attenta disamina si è giunti alle seguenti articolate conclusioni:

“Le predette tecnologie utilizzate sono piuttosto obsolete ed hanno un indice di vulnerabilità ad alto rischio. Di conseguenza, il sistema sviluppato da CINECA è esposto ad una serie di minacce informatiche, note alla comunità scientifica, tra cui quella di accesso abusivo, ovvero ammette la possibilità che un utente non autorizzato possa accedere alla banca dati del concorso e leggerne il contenuto. In sintesi, come è stato dimostrato, la procedura adottata non ha garantito l’anonimato degli elaborati della prova scritta sino al proprio scioglimento per i seguenti motivi:

1. Il Responsabile Tecnico d’aula, incaricato di collaudare e predisporre le postazioni informatiche utilizzate durante lo svolgimento della prova, di assistere i candidati durante l’esame e di raccogliere ed inoltrare gli elaborati al sito web del CINECA, non solo conosce in anticipo la composizione dell’aula, ma deve individuare le postazione per i candidati che hanno diritto ad un tempo aggiuntivo;
2. Il Responsabile Tecnico d’aula, oltre a conoscere i candidati destinati all’aula di sua pertinenza, è in possesso dei file PDF contenenti i moduli anagrafici ed i codici personali anonimi, che serviranno ad identificare gli elaborati dei candidati, e, di conseguenza, in grado di replicarli;
3. Il Responsabile Tecnico d’aula dispone degli elementi, posti a fondamento del principio di anonimato degli elaborati, in netto anticipo e ciò gli consente di generare (stampare) più copie degli stessi moduli e, soprattutto, conoscere esattamente l’abbinamento “modulo anagrafico” - “codice personale anonimo” dei candidati dell’aula di competenza in quanto li assiste durante le fasi di inserimento del predetto codice personale anonimo;
4. A tal riguardo si evidenzia che nel verbale d’aula, redatto il giorno della prova, non è stato indicato il numero di codici personali anonimi stampati ed il numero di quelli non utilizzati e,

pertanto, non è possibile verificare a posteriori se quelli utilizzati corrispondono esattamente al numero di candidati presenti in aula, ovvero che non vi siano codici utilizzati impropriamente;

5. Inoltre, come si rileva dalla lettura di alcuni verbali d'aula, redatti il giorno stesso della prova, le postazioni informatiche utilizzate dai candidati per lo svolgimento dell'esame sono state contrassegnate con dei codici identificativi (per esempio B1). Questa informazione aggiuntiva facilita ulteriormente la possibilità di collegare il candidato alla prova d'esame prima della scioglimento dell'anonimato;

6. La prova scritta computerizzata redatta dai candidati non è unica in quanto presente contemporaneamente su più supporti informatici: • La postazione informatica del candidato; • La chiavetta USB del Responsabile Tecnico d'aula; • La postazione del Responsabile Tecnico d'aula; •

Il sito <https://concorsodirigentiscollastici.miur.it>;

7. Il file della prova scritta è presente, sul disco rigido interno al computer, anche dopo che i candidati hanno abbandonato l'aula e, pertanto, la stessa è recuperabile dal computer con cui è stata elaborata. Se si associa questa informazione con il nominativo del candidato che occupava la postazione, è possibile risalire al candidato che l'ha generata;

8. Per di più, nelle istruzioni CINECA non è indicato quale tipo di cancellazione debba essere eseguita dal Responsabile Tecnico dell'Aula. Pertanto, trattandosi di una cancellazione semplice, i file della prova possono essere recuperati anche dopo la loro cancellazione, per esempio dal cestino di Windows oppure con l'ausilio di un programma di recupero dati;

9. Chi detiene tutti i file delle prove scritte può risalire al corrispondente autore confrontando l'ordine di consegna dei candidati con l'orario di creazione registrato sul file;

10. Tutte le informazioni concernenti il Concorso in oggetto sono gestite interamente con un unico Sistema Informativo messo a disposizione da CINECA;

11. Il Sistema Informativo utilizzato per lo svolgimento del Concorso detiene in un'unica banca dati: ☐ Le anagrafiche dei candidati; ☐ La composizione delle aule; ☐ I registri di presenza; ☐ I

codici personali anonimi; □ Le prove d'esame. Di conseguenza, è ipotizzabile che chiunque abbia accesso a questa Banca Dati possa facilmente combinare le suddette informazioni e disvelare la paternità della prova scritta.

12. Il CINECA, oltre ad essere l'Ente che ha fornito la procedura informatica al MIUR per lo svolgimento delle prove d'esame, è anche il Soggetto che si occupa della conservazione dei dati relativi al concorso. Infatti, se si prova ad interrogare un server DNS si scopre che l'indirizzo <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it/> è un alias di un server di CINECA denominato "miurdebian-prod-73.cineca.it", corrispondente all'indirizzo IP 130.186.29.137, e non è all'interno della Rete del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

13. L'accesso al Sistema CINECA non prevede l'utilizzo di sistemi di autenticazione forte. La schermata iniziale, richiamabile da qualsiasi postazione collegata ad Internet, richiede semplicemente l'inserimento di un nome utente (username) e una password;

14. Le tecnologie utilizzate sono piuttosto obsolete ed hanno un indice di vulnerabilità ad alto rischio. Di conseguenza, il sistema sviluppato da CINECA è esposto ad una serie di minacce informatiche, note alla comunità scientifica, tra cui quella di accesso abusivo, ovvero ammette la possibilità che un utente non autorizzato possa accedere alla banca dati del concorso e leggerne il contenuto; 15. La disamina di tutta la documentazione a corredo della procedura ha messo in evidenza l'importanza del ruolo e delle attività poste in essere dal Responsabile Tecnico d'aula, deus ex machina della prova d'esame, per garantire l'attuazione delle varie fasi prescritte e l'anonimato degli elaborati. A tal riguardo, appare irregolare non aver rilevato in alcun verbale d'aula gli estremi anagrafici e, soprattutto, il profilo professionale ricoperto da questa figura rilevante, la quale ha attivamente prestato la sua opera durante lo svolgimento

dell'intera sessione d'esame, e, oltretutto, non è esplicitato se lo stesso è un dipendente pubblico afferente al MIUR, oppure se trattasi di personale esterno. Quest'ultima distinzione non è affatto trascurabile dal punto di vista giuridico, perché vi sono, come è noto, differenti responsabilità, sul

piano formale e sostanziale, tra un pubblico ufficiale ed un collaboratore esterno. Alla luce delle suddette considerazioni è possibile affermare, con ragionevole certezza, che la procedura utilizzata per lo svolgimento della Prova Scritta del Concorso indicato in oggetto non è in grado di garantire l'anonimato degli elaborati poiché: le informazioni, nella disponibilità dei Responsabili Tecnici d'Aula e del Comitato di Vigilanza, permettono lo scioglimento dell'anonimato lo stesso giorno della prova, • l'assenza di misure di sicurezza avanzate ed attuali espone il sistema all'accesso abusivo e, di conseguenza, alla lettura/alterazione del contenuto informativo ivi contenuto, tra cui le prove scritte e l'elenco dei candidati.”.

Dall'esame di quanto riportato si evince che il Responsabile Tecnico d'aula, oltre a conoscere i candidati destinati all'aula di sua pertinenza, è in possesso del file PDF contenente i codici personali anonimi che serviranno ad identificare gli elaborati dei candidati e, di conseguenza, in grado di replicarli. In sintesi, il Responsabile Tecnico d'aula dispone degli elementi, posti a fondamento del principio di anonimato degli elaborati, in netto anticipo e ciò gli consente di generare (stampare) più copie degli stessi moduli e, soprattutto, conoscere esattamente l'abbinamento “modulo anagrafico” - “codice personale anonimo” dei candidati dell'aula di competenza in quanto li assiste durante le fasi di inserimento del predetto codice. Pertanto, le suddette informazioni, nella disponibilità dei Responsabili Tecnici d'Aula, permettono lo scioglimento dell'anonimato lo stesso giorno della prova. Questi rilievi del perito informatico sono importantissimi se si associano ad un'altra circostanza: nei verbali d'aula della prova scritta (di cui alcuni a campione sono allegati alla relazione), mentre vengono sempre identificati i componenti del Comitato di Vigilanza, che fra l'altro hanno anche firmato il verbale, il Tecnico d'aula non viene MAI identificato e non ha firmato il verbale! Pertanto ad oggi non conosciamo l'identità dei tecnici d'aula, rimasti dei “fantasmi”, non sappiamo che qualificano hanno, né tantomeno se sono dipendenti del MIUR o del CINECA, o esperti esterni, il che non ha garantito la trasparenza della procedura.

Tale grave omissione è da ritenersi ancor più grave se, come affermato nella nostra relazione tecnica, il soggetto che aveva più possibilità di manomettere e violare l'anonimato, era proprio il Tecnico d'aula!!

b) Al secondo quesito avente ad oggetto: “verificare se ogni candidato sia in grado di riconoscere la paternità del proprio elaborato.”, il perito Calabrò così ha risposto:

“1. Si può realizzare un nuovo elaborato, attribuendone la paternità ad un determinato candidato, semplicemente disponendo del suo codice personale anonimo.

Questa ipotesi, come discusso nel paragrafo precedente, è facilmente implementabile poiché i documenti contenenti i moduli anagrafici ed i codici personali anonimi dei candidati dell'aula sono nella disponibilità del Responsabile Tecnico dell'Aula e della Commissione di Vigilanza, sotto forma di file PDF, e, pertanto, riproducibili.

2. La formazione del documento informatico, che rappresenta la prova scritta elaborata dal candidato, è in parte realizzata dal Responsabile Tecnico d'aula. Questa singolare circostanza dovrebbe essere sufficiente ad inficiare la prova d'esame in quanto il candidato non consegna l'elaborato, ovvero il file che la rappresenta, direttamente alla Commissione di Vigilanza, ma l'operazione è realizzata dal Responsabile Tecnico d'aula.

3. Non sono presenti meccanismi tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento informatico e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.”. 4. Nel caso in esame i file corrispondenti agli elaborati sono stati generati dal Responsabile Tecnico d'aula e non dai Candidati e, pertanto, questi ultimi non hanno alcun elemento che gli consenta di verificare, a posteriori, se il file, trasmesso al Sistema Informativo messo a disposizione da CINECA, contenga esattamente il testo da loro digitato.

5. Inoltre, l'algoritmo utilizzato per la cifratura del documento non è in grado di garantire l'autenticità e l'integrità del dato perché non contiene alcuna informazione posseduta esclusivamente dal candidato."

Conclude il Perito: **"Le predette informazioni confermano che il File prelevabile dal sito Polis non è il Compito Originale elaborato dai candidati e, quindi, non è possibile riconoscerne la paternità. Inoltre, non essendo stata esplicitata la procedura messa in atto per effettuare l'associazione "elaborati-schede di valutazione", i candidati non possono verificare a posteriori se le valutazioni indicate in calce alle risposte corrispondono a quelle reali."**

c) Nella seconda perizia l'Ing. Nicola Chemello sempre con riferimento alla verifica della correttezza delle operazioni effettuate e sulla gestione della paternità/inalterabilità degli elaborati, rileva la mancanza del cosiddetto "Sigillo Digitale": "La procedura, che prevede la conoscenza del codice HASH, calcolato sui dati inviati, da parte del candidato, è ritenuta indispensabile ed unico elemento per garantire l'originalità dei file delle risposte, non è stata adottata. Senza queste informazioni fondamentali non è garantito che un file non sia stato successivamente modificato sia con colpa o con dolo o che il file corretto sia con certezza quello inviato dal candidato. (....) Analoga considerazione è da effettuarsi per il sistema MIUR è necessario verificare l'esistenza dei sigilli digitali sia per quanto riguarda l'accesso dei commissari per l'inserimento dei voti, sia per quanto riguarda le procedure attuate per il trasferimento dati dal sistema CINECA a MIUR." **L'Ing. Nicola Chemello, quindi, arriva alle seguenti conclusioni al fine di:**

“ •appurare la correttezza delle procedure utilizzate per garantire che alle risposte consegnate dai candidati sia correttamente data giusta paternità,
• appurare che le procedure messe in atto, mancando di codice HASH, siano corrette al fine di garantire la genuinità dei risultati trasmessi

- appurare che non siano state commesse, per dolo o per colpa, alterazioni dei file/risultati dei candidati

E' necessario procedere con analisi tecnico-informatica della strumentazione utilizzata e dei sistemi CINECA e dai sistemi MIUR per verificare che i requisiti di originalità dei dati, di verifica della paternità degli stessi e della loro integrità siano rispettati.”

d) Il contenuto delle due relazioni tecniche conferma pertanto la fondatezza dei motivi di ricorso relativi alla mancata certezza e garanzia del rispetto del principio di anonimato degli elaborati, del sistema di attribuzione degli elaborati alle sottocommissioni per la correzione in maniera casuale e anonima, della conservazione degli atti, dell'abbinamento dei singoli elaborati ai candidati e dello scioglimento dell'anonimato.

* * * * *

Per questi motivi, nonché per quelli già proposti con il ricorso principale che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, i ricorrenti indicati in epigrafe, *ut supra* rappresentati e difesi, così

CONCLUDONO

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*:

A) Annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducente procuratore che se ne dichiara anticipatario. Documenti come da indice.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che la proposizione dei motivi aggiunti non modifica il valore e l'oggetto della controversia.

Salvezze illimitate.

Bari-Roma, lì 10 ottobre 2019

Avv. Massimo Vernola